



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 7, comma 4, che prevede che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi possano essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri apposite strutture di missione;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l'azione di Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2006, concernente l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2017 con il quale è stata da ultimo confermata la suddetta Struttura di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2018 trasmesso alla Corte dei conti con nota prot. UBRRAC 17783 del 5 luglio 2018 e successivamente ritirato con nota prot. UBRRAC 19283 del 24 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 giugno 2018 con cui è stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof. Paolo Savona, l'incarico per gli affari europei;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2018 di nomina dei Sottosegretari di Stato;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la necessità di proseguire, sulla base dei risultati raggiunti, l'impegno di ridurre il numero e prevenire le procedure di infrazione a carico dell'Italia;

RITENUTO pertanto necessario che la suddetta Struttura di missione continui ad operare per prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione anche nel corso del mandato del Governo in carica;

SENTITO il Ministro per gli affari europei;

DECRETA

Art. 1

(Conferma della Struttura di missione per le procedure di infrazione)

1. A decorrere dal 2 luglio 2018 è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, di seguito Struttura di missione.

2. La Struttura di missione opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Composizione)

1. Il Ministro per gli affari europei nomina il Coordinatore della Struttura di missione, scelto tra esperti giuridici, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica professionalità e comprovata esperienza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Coordinatore promuove, individua, cura e coordina tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all' articolo 3.

3. Alla Struttura di missione oltre al Coordinatore, è assegnato per i compiti specifici, un contingente di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da amministrazioni pubbliche, composto da un numero non superiore a:

- a) 1 dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.165 del 2001, tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) 7 unità di personale appartenente alla categoria A (terza area) di cui non più di 2 anche appartenenti ad amministrazioni diverse dai Ministeri;
- c) 8 unità di personale appartenente alla categoria B (seconda area) di cui non più di 3 scelti anche tra appartenenti ad amministrazioni diverse dai Ministeri.

4. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Ministro per gli affari europei per un importo complessivo annuo lordo non superiore a euro 210.000,00 (duecentodieci mila) e per un importo pro-capite annuo lordo non superiori a euro 30.000,00 (trentamila).

5. Per la nomina degli esperti, il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, formula la relativa proposta al Ministro per gli affari europei per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza. Le unità di personale appartenenti alla terza area e seconda area sono invece individuate dal Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, e assegnate alla Struttura di missione con provvedimento del Segretario Generale.

Art. 3

(Compiti e funzioni)

1. Alla Struttura di missione, sulla base delle direttive del Ministro per gli affari europei è affidato il compito:

- a) di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione.
2. Alla medesima Struttura possono essere assegnati ulteriori compiti di volta in volta indicati dal Ministro per gli affari europei.
3. Per i compiti assegnati alla Struttura di missione dai commi 1 e 2, il Coordinatore può istituire apposite commissioni di studio.
4. Il Coordinatore della Struttura di missione riferisce periodicamente al Ministro per gli affari europei in merito allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 4 (Trattamento economico)

1. Al coordinatore della struttura di missione è attribuito un compenso onnicomprensivo non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi.
2. Al dirigente di livello dirigenziale non generale è attribuito un trattamento economico nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 LUG. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Regno - Succ. n. 1603

02 AGO 2018

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2316
Roma, 11/8/18
IL REVISORE

D. M. Modigliani

IL DIRIGENTE
F. S. L.